

Codice A1610A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 53

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GRAGLIA (BI) - Richiedente: Societa' Galata spa e Societa' Wind Tre spa. Intervento: Progetto di installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare. Autorizzazione paesaggistica**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il preavviso di diniego formulato dalla Soprintendenza in data 30/11/2017, con prot. 15646,

visto il successivo parere favorevole con condizioni, reso dalla Soprintendenza in data 01/02/2018, in merito all'intervento in oggetto, a seguito di supplemento di istruttoria: (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data .....

Classificazione 11\_100/951 -2017A/A16000

Rif. n. 20195/A1610A del 29/08/2017

Rif. n. 23780/A1610A del 12/10/2017

## RELAZIONE

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Parte III  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Graglia (Bi)  
Intervento: Progetto di installazione di nuovo impianto di telefonia cellulare.  
Proponente: Società Galata S.p.A. e Società Wind Tre S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal S.U.A.P del Comune di Graglia (Bi) in data 29/08/2017, con nota prot. n. 4310 del 22/08/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 12/10/2017,

considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una stazione di telefonia cellulare costituita da palo monostelo porta-antenne su platea di fondazione in c.a, relativi apparati sommatili di ricetrasmisione (altezza complessiva pari a 36 m.) e recinzione a delimitazione dell'area di progetto situata nel territorio del Comune di Graglia (Bi),

verificato che a ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai

Classificazione 11.100/951-2017A/A16000

sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) - (Territori coperti da Foreste e Boschi) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

preso atto che il nuovo impianto di telefonia cellulare sarà collocato nella Zona di attrazione, come individuata dal "Regolamento per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici" approvato con D.C.C. n. 15/2015 dal Comune di Graglia (Bi),

tenuto conto che l'area d'intervento risulta raggiungibile dalla viabilità ordinaria esistente e quindi non si rende necessario un nuovo accesso viario, né si prevede l'eliminazione della vegetazione arborea ivi radicata,

tenuto conto altresì che l'installazione della nuova struttura si inserisce in un'area sterrata fra la recinzione di delimitazione dell'area cimiteriale esistente (lato est) e l'ambito boscato (lato ovest e sud), senza determinare alterazioni pregiudizievoli nei confronti delle attuali connotazioni paesaggistiche del luogo di riferimento e fatti salvi alcuni accorgimenti da attuare in fase esecutiva,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- per il previsto palo porta-antenne in acciaio zincato, sia utilizzata una colorazione con tonalità del grigio opaco, al fine di migliorare la mitigazione della parte di struttura emergente dalla copertura arborea sottostante;
- sia valutata un'eventuale possibilità di prevedere un ridimensionamento in altezza del palo porta-antenne in progetto, che consenta comunque di garantire un efficace diffusione del segnale, al fine di ridurre l'incidenza sul paesaggio di riferimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

*Classificazione 11.100/951-2017A/A16000*

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

TORINO, 30.05.17

Alla Regione Piemonte

Alla Società Galata spa  
Via Carlo Veneziani n. 58  
00158 Roma

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. 153 - cc. 34.10.05/374.

**AMBITO E SETTORE :** Tutela paesaggistica  
**DESCRIZIONE :** GRAGLIA - (BI)  
Bene e oggetto dell'intervento: Installazione di nuovo impianto di telefonia  
cellulare  
**DATA RICHIESTA :** Indirizzo: Località Cimitero  
data di arrivo richiesta 20/10/2017  
protocollo entrata richiesta n. 13825 del 23/10/2017  
Ns. nota protocollo n. 15646 del 30/11/2017  
**RICHIEDENTE :** Soc. Galata spa - Privato  
**PROCEDIMENTO :** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)  
**DESTINATARIO :** Alla Regione Piemonte - Pubblico  
Alla Soc. Galata spa - Privato  
**PROVVEDIMENTO :** PARERE VINCOLANTE

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;  
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del  
D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento  
all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente  
paesaggistica;

Tenuto conto del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'Istruttoria;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche  
paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre  
vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte a condizione che:

- per il previsto palo porta-antenne in acciaio zincato, sia utilizzata una colorazione con tonalità del grigio opaco  
chiaro, al fine di migliorare la mitigazione della parte di struttura;
- l'altezza del palo porta-antenne venga ridimensionato il più possibile, al fine di ridurre l'incidenza del manufatto  
sul contesto paesaggistico di riferimento;
- il palo venga posizionato in un'area del lotto posta il più possibile verso il fondo del cimitero;
- vengano posizionati degli alberi ad alto fusto nelle vicinanze ed una siepe intorno all'area di pertinenza del palo.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento  
autorizzativo.



Palazzo Chiabrese, Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484  
Palazzo San Paolo, Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181  
email: [sabap-no@beniculturali.it](mailto:sabap-no@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it) sito web:  
<http://www.beniarchitettonicipiemonte.it/sbappno/>